



ESTRATTO DEL VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO DEL 7/12/2011

Delibera n. 248

Il giorno 7 del mese di Dicembre dell'anno 2011, alle ore 15,30 presso il Rettorato - Piazza Roma, 22 - si è riunito, per la 13<sup>a</sup> seduta, il Senato Accademico dell'Università Politecnica delle Marche, convocato con nota rettorale prot. 29553 del 30/11/2011

...O M I S S I S...

Constatato che al momento dell'appello risultano presenti n. 17 Senatori con diritto di voto ed assente giustificato n. 1 Senatore la seduta è valida.

Assume la Presidenza il Prof. Ing. Marco Pacetti - Rettore.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Luisiana Sebastianelli - Direttore Amministrativo.

...O M I S S I S...

OGGETTO N. 6 – VARIE ED EVENTUALI.

- 1) Criteri per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate e formative finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico presso l'Università degli Studi Politecnica delle Marche.

Sono presenti alla votazione n. 15 Senatori con diritto di voto.

Seduta allargata  Seduta ristretta

UNIVERSITÀ POLITECNICA  
DELLE MARCHE

Senato Accademico  
Seduta del 7/12/2011

- 1) 1) Criteri per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate e formative finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico presso l'Università degli Studi Politecnica delle Marche. [Del. n. 248]

OMISSIS

VISTO il decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, ed in particolare gli artt. 5, comma 7, che detta norme in ordine al riconoscimento di crediti formativi universitari e 10, comma 5, che individua le attività formative che devono essere previste in ciascun corso di studio;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n° 448 ed in particolare l'art. 22, comma 13, quale testualmente recita: "Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università";

VISTA la legge 24 novembre 2006, n° 286 ed in particolare l'art. 147 il quale prevede che: "All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n° 240 la quale prevede all'art. 14, comma 1 che al precitato articolo 2, comma 147 della legge 24 novembre 2006, n° 286 la parola "sessanta" sia sostituita dalla seguente "dodici" e che siano aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il riconoscimento deve essere effettuato sulla base delle competenze dimostrate da ciascun studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente";

VISTA la nota ministeriale del 29 aprile 2011 prot. N° 1063 in merito;

F.to il Segretario  
(Dott.ssa L. Sebastianelli)

F.to il Presidente  
(Prof. Ing. M. Pacetti)



UNIVERSITÀ POLITECNICA  
DELLE MARCHE

Senato Accademico  
Seduta del 7/12/2011

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. N° 1086 del 15 giugno 2009 ed in particolare l'art. 6, comma 9;

RAVVISATA la necessità di definire le tipologie di conoscenze e abilità professionali certificate e le attività formative di livello post secondario che ricadono nei "dodici cfu" riconoscibili;

a voti unanimi

DELIBERA

di approvare i criteri per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate e formative finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali a ciclo unico e non presso l'Università Politecnica delle Marche secondo il testo di cui all'allegato "A", parte integrante della presente delibera.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

OMISSIS

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
*Il Capo Ripartizione Organi Collegiali*  
(Dott.ssa Serenella Cutali)



F.to il Segretario  
(Dott.ssa L. Sebastianelli)

F.to il Presidente  
(Prof. Ing. M. Pacetti)



A  
848

Criteria per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate e formative finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico presso l'Università degli Studi Politecnica delle Marche

#### Art. 1 Riconoscimento di attività extra-universitarie

In attuazione della legislazione vigente (L. 64/2001; L. 448/2001; D.M. 270/2004; L. 286/2006 così come modificata dalla Legge 30 novembre 2010 n° 240), l'Università può riconoscere in crediti formativi universitari, utilizzabili ai fini del conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali a ciclo unico e non, su richiesta adeguatamente documentata, e secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del D.M. 270/04, <<le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l'università abbia concorso>>.

#### Art. 2 Criteri generali

Ai fini del riconoscimento dei CFU, le conoscenze e le abilità di cui all'art. 1 devono essere **congruenti** con gli obiettivi formativi specifici riportati nell'ordinamento didattico del corso di studio presso il quale si vuol utilizzare i CFU ottenuti.

**La struttura didattica competente (Facoltà o Consiglio di Corso di Laurea o Commissione) ha il compito di individuare quali attività formative possano essere sostituite, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con gli obiettivi formativi specifici delle attività formative stesse, presenti nel Regolamento didattico del Corso di Studio.**

I crediti formativi universitari possono essere riconosciuti, in relazione al percorso formativo, per una sola volta, nei limiti di cui al successivo art. 3, o nei corsi di I livello o nei corsi di II livello.

Il riconoscimento dei CFU potrà avvenire, una sola volta ed individualmente, nella tipologia di attività di cui all' art.10, comma 5 del D.M. 270/2004, punto a) (attività autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo), punto d) (attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze etc.....) o in sostituzione di un' attività formativa afferente alle attività di base, caratterizzanti o affini e prevista dal Manifesto degli studi.

Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

La struttura didattica competente si riserva sempre la possibilità di sottoporre gli studenti a test che verifichino il possesso delle conoscenze di cui è richiesto il riconoscimento. Le decisioni della struttura didattica competente per riconoscimento delle attività extrauniversitarie sono insindacabili. In caso di esito negativo, la Struttura dovrà comunque darne adeguata motivazione.

#### Art. 3 Limiti quantitativi

Ai fini del riconoscimento dei CFU di cui all'art. 1 devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi disposti dalla precitata Legge 30 novembre 2010 n° 240 per ciascun studente:

- 12 CFU complessivamente per corsi di I e di II livello (laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e non).

#### Art. 4 Adempimenti delle strutture didattiche

La Struttura didattica competente determina i criteri generali e le modalità di riconoscimento dei CFU nel rispetto delle norme definite con il presente regolamento, e stabilisce il numero di CFU riconoscibili, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, **da riportare nel Manifesto degli studi/ Regolamento didattico di ciascun Corso di studio.**

La struttura didattica definisce anche il periodo oltre il quale deve essere valutata la non obsolescenza delle conoscenze e competenze così acquisite.

#### Art. 5 Conoscenze ed abilità professionali pregresse

In attesa che venga emesso il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 14 della Legge 30 dicembre 2010 n° 240 con il quale verranno definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riconosciute solamente:

- Attività lavorativa inerente al profilo formativo e agli obiettivi formativi specifici del corso di studio in luogo dello stage e con l'attribuzione del numero di cfu previsto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

- Attività formativa realizzata durante il Servizio Civile debitamente certificata (legge 64/2001).
- Conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Ai fini della verifica di dette condizioni lo studente deve allegare alla domanda adeguata documentazione attestante la tipologia e durata del rapporto di lavoro, la qualifica professionale e le mansioni ricoperte.

**Art. 6 Conoscenze ed abilità acquisite in attività formative di livello post secondario**

Possono essere riconosciuti in CFU conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario a condizione che:

- la formazione sia certificata dalla struttura erogatrice dell'attività formativa;
- un'Università pubblica o legalmente riconosciuta abbia concorso alla progettazione e alla realizzazione dell'attività formativa;
- l'attività formativa si sia conclusa con un esame finale la cui valutazione risulti certificata;
- nel certificato relativo risulti chiaramente il monte-ore del progetto formativo svolto.

Rientrano in questa fattispecie le conoscenze ed abilità acquisite a seguito di:

1. Partecipazione a corsi IFTS o corsi FTS, con valutazione finale, alla cui realizzazione abbia partecipato l'Università Politecnica delle Marche o altra istituzione universitaria anche in forma di ATS .
2. Partecipazione a corsi FSE, con valutazione finale, attivati con il contributo dell'Università Politecnica delle Marche o di altra sede universitaria anche in forma di ATS.
3. Frequenza e valutazione di corsi di lingua straniera, la cui certificazione sia rilasciata da enti o istituti abilitati e riconosciuti idonei dall'Ateneo o sia rilasciata dal Centro linguistico di Ateneo.
4. Frequenza a corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento.
5. Frequenza ad attività culturali promosse sotto il patrocinio dell'Università Politecnica delle Marche e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
6. Frequenza di corsi brevi di particolare rilevanza formativa svolti in Italia o all'estero.
7. Master universitari.
8. Certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche e private riconosciute dall'Ateneo per l'acquisizione di competenze informatiche di base.
9. Completamento del previsto ciclo di studi, **di natura accademica**, e superamento dei relativi esami finali da parte del personale delle Amministrazioni pubbliche presso le rispettive scuole di formazione, ai sensi della L. 448/2001 e successive modificazioni (Accademie militari, Istituti di Formazione delle Forze di Polizia etc..).

**ART. 7 – Modalità per il riconoscimento di crediti in attività culturali dell'Università Politecnica delle Marche (convegni, seminari, giornate di studio etc.)**

Il riconoscimento, deve rispettare la corrispondenza di 1 CFU pari a 25 ore di lavoro complessivo dello studente, diversificando tra la partecipazione dello studente all'iniziativa ed il conseguente lavoro autonomo, nella proporzione di 10 ore di partecipazione e 15 ore di studio autonomo.

*Lo studente, ai fini del riconoscimento dei CFU previsti, nella tipologia di attività di cui al punto a art.10, comma 5 del D.M. 270/2004 (attività autonomamente scelte dallo studente purchè coerenti con il progetto formativo), dovrà produrre attestazione di partecipazione all'evento, in cui risulti l'avvenuto superamento della prescritta verifica, agli Uffici di Segreteria per la successiva acquisizione del parere della struttura didattica competente.*

**Art. 8 Modalità per il Riconoscimento di conoscenze ed abilità**

Il riconoscimento dei crediti avviene su richiesta dello studente, e ad avvenuta iscrizione, il quale inoltra istanza alla struttura didattica competente, per il tramite della Segreteria Studenti, utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso la segreteria studenti o scaricabile dal sito web della Facoltà e corredato da tutte le certificazioni e attestazioni inerenti ciascuna conoscenza e abilità di cui chiede il riconoscimento.



3  
A  
248

**Art. 9 Riconoscimento crediti derivanti da atti deliberativi di altri Atenei**

In caso di trasferimento da altra sede universitaria e nel caso lo studente abbia ottenuto, presso l'altra sede universitaria il riconoscimento in crediti formativi universitari di conoscenze e abilità professionali o maturate in attività formative di livello post-secondario, questi CFU potranno essere soggetti a nuova valutazione per conferma o meno dell'attribuzione di CFU in conformità a quanto stabilito con il presente regolamento.

**Art. 10 Disposizioni finali e previsioni derogatorie**

Fermi restando i limiti quantitativi di cui all'art. 3, è demandata esclusivamente alla valutazione del Senato Accademico ogni richiesta di riconoscimento di CFU per il cui accoglimento si renda necessario derogare anche solo in parte dalle modalità di riconoscimento di CFU stabiliti, ai sensi dell'art 5 e nell'art 6, dalle Facoltà nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Il presente Regolamento non si applica a riconoscimenti di CFU acquisiti in attività formative universitarie pregresse da parte di studenti provenienti dallo stesso e/o altro Ateneo (passaggi di corso/trasferimenti) e da studenti che abbiano già conseguito una delle lauree previste dagli ordinamenti attuali o da quelli previgenti e che si siano iscritti per il conseguimento di altro titolo di studi per i quali si rinvia alle decisioni delle strutture didattiche competenti adottate nel rispetto della normativa in materia.

